

CAMB/2018/5 del 31 gennaio 2018

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Area Amministrazione. Approvazione del Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione.

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2018/5

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2018** il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 15:00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0000528 del 26/01/2018.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Area Amministrazione. Approvazione del Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione.

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” con particolare riferimento all’art. 107;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato e integrato con il D.lgs. n. 56/2017, recante *Codice dei contratti pubblici*;
- l’art. 5, c. 9 D.L. n. 95/2012 s.m.i. come interpretato nelle Circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- le Linee guida n. 5 recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*” approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018,
- il Comunicato del Presidente ANAC del 14 Dicembre 2016 avente ad oggetto: “*Alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del*

responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”);

premessato che:

- l'art. 77, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici - contiene norme per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti di appalti o concessioni da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 78 del medesimo decreto prevede l'istituzione presso ANAC dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, al quale possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definirà con apposite linee guida;
- in particolare, con riferimento alle modalità di selezione dei componenti la commissione giudicatrice, l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, pone una serie di previsioni stabilendo, tra l'altro:
 - la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
 - il presidente della Commissione è individuato tra i componenti;
 - al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;
 - i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 - la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;
 - ai commissari e ai segretari delle commissioni si applicano l'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001 e l'art. 51 del C.p.c., nonché l'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016;
- l'ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, ha approvato le Linee guida n. 5 recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”, poi aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, con le quali ha meglio definito i criteri e precisato le modalità per l'iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, rinviando ad un successivo regolamento le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo;

- l'art. 5, c. 9 D.L. n. 95/2012 s.m.i., come interpretato nelle Circolari n. 6/2014 e n. 4/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, consente di conferire l'incarico di membro di commissione giudicatrici anche a lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza, purché in possesso dei requisiti richiesti per la categoria di appartenenza;

considerato che

- ad oggi non è ancora stato istituito presso l'ANAC, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, previsto dall'art. 78 del Codice dei contratti pubblici;
- nelle more dell'entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, l'art. 216, del D.Lgs. n. 50/2016– *Disposizioni transitorie e di coordinamento* - al comma 12 precisa che: “12. *Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. (...)*”;
- allo stato l'Agenzia, pur applicando sempre i medesimi principi e procedure per la composizione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, non ha mai formalizzato tali modalità in apposito atto;

ritenuto dunque opportuno approvare, in conformità a quanto previsto dall'art. 216 comma 12 sopra riportato, apposito *Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione*, allegato alla presente, con vigenza transitoria fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici, contenente le regole di competenza e trasparenza che l'Agenzia intende osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, per l'aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi

dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare il *Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione*, allegato alla presente in forma digitale, con vigenza transitoria fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici, contenente le regole di competenza e trasparenza che l'Agenzia intende osservare per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, per l'aggiudicazione di contratti di appalto e concessione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**REGOLAMENTO
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI
PUBBLICI DI APPALTO E CONCESSIONE**

Bologna, 31 Gennaio 2018

INDICE

Premesse

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
2. COMMISSIONE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	3
3. INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
4. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – COMPONENTI INTERNI	5
5. SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI	5
6. REQUISITI DEI COMPONENTI	8
7. NOMINA DEI COMPONENTI	9
8. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI	9
9. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	9
10. DISPOSIZIONI FINALI	10
11. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	10

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il presente regolamento resterà in vigore sino all'operatività dell'obbligo del ricorso all'Albo Nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici da formalizzarsi da parte di ANAC.
3. L'Agenzia si riserva la facoltà di nominare una Commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso.

2. COMMISSIONE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

1. L'Agenzia nomina un'apposita Commissione di gara nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre– compreso il presidente - o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
3. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Agenzia.
4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della stessa.
5. In caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, l'Agenzia nomina a comporre la Commissione personale interno alla stessa, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sulla presenza di un determinato elemento cui è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale dei commissari, con la conseguenza che l'assenza dell'elemento comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.
6. Per i casi diversi da quelli di cui al precedente comma 5 o nel caso di carenza in organico di specifiche professionalità, l'Agenzia fa ricorso a professionalità esterne secondo le modalità precisate in seguito.
7. E' in ogni caso facoltà dell'Agenzia stabilire per ciascuna procedura di affidamento la partecipazione del Responsabile del Procedimento (RUP) come membro della Commissione giudicatrice.
8. L'Agenzia si riserva la facoltà di nominare una Commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso. In questo caso, a prescindere dall'importo e dalla complessità dell'appalto, la Commissione è costituita da personale interno dell'Agenzia.
9. L'Agenzia, per i commissari esterni all'ente, pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della Commissione, sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice, i curricula

dei componenti, il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura di nomina. Per i componenti interni è comunque necessaria la pubblicazione dei curricula, ove non siano già pubblicati sul medesimo sito internet.

3. INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. Nei documenti di gara, l'Agenzia fornisce le opportune informazioni sulla composizione della Commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e i compiti della Commissione stessa. In particolare l'Agenzia indica:
 - 1) numero di membri della Commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi delle gare e velocizzare i tempi di aggiudicazione il numero di commissari, di regola, è pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5;
 - 2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto o in settori rispetto allo stesso strettamente connessi o strumentali;
 - 3) numero di componenti interni della Commissione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 commi 5 o in caso di carenza di organico.
 - 4) modalità di selezione dei componenti, esterni e interni, prevedendo che la nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante scelta discrezionale motivata dell'Agenzia (come previsto al successivo art. 5 comma 2);
 - 5) compiti attribuiti alla Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. L'Agenzia può prevedere ulteriori adempimenti per la Commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo dalle Linee Guida n. 3 del 26 ottobre 2016. Alla Commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono all'Agenzia come stazione appaltante;
 - 6) criteri per la scelta del presidente. Tra i criteri possono essere previsti, a titolo esemplificativo, quello del settore di competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;
 - 7) durata prevista per i lavori della Commissione giudicatrice e mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni, ove ritenuto possibile e congruo dall'Agenzia anche in considerazione di profili di segretezza relativi alla singola procedura;
 - 8) modalità di svolgimento dei lavori da parte della Commissione. In generale, se non previsto diversamente negli atti di gara, la Commissione i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto o, mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, ove possibile e opportuno, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel

bando o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

4. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – COMPONENTI INTERNI

1. I componenti interni sono selezionati come segue tra il personale dell'Agenzia con individuazione dei relativi ruoli:
 - a. il presidente è selezionato, di norma, tra il personale dirigente dell'Agenzia;
 - b. i commissari, diversi dal presidente, sono selezionati tra il personale appartenente alla categoria D o C e di profilo professionale congruente con l'oggetto dell'affidamento.
2. Oltre ai componenti indicati può essere nominato un Segretario tra il personale appartenente alle categorie D o C. Il Segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge funzioni di verbalizzazione e di custodia della documentazione. Il Segretario della Commissione giudicatrice è sempre un dipendente dell'Agenzia.
3. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due affidamenti nell'anno, tranne che per i casi in cui le professionalità richieste siano presenti in numero esiguo e non fungibile tra il personale dell'Agenzia e previa congrua motivazione.

5. SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI

1. Qualora si proceda alla nomina di componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'Agenzia, l'individuazione degli stessi avverrà mediante scelta tra una rosa di candidati, formata a seguito della fornitura di nominativi da Amministrazioni, Istituzioni, Ordini professionali o altri soggetti pubblici o privati dotati di particolare qualificazione a parere motivato dell'Agenzia, e/o a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale, dei seguenti soggetti:
 - a. dirigenti, funzionari o figure equivalenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - b. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - c. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
 - d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
2. La scelta dei commissari di cui al comma 1 viene operata discrezionalmente dall'Agenzia ed è adeguatamente e specificamente motivata a seconda delle peculiarità riferite alla singola procedura in base alle valutazioni dell'Agenzia.
3. In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa, sarà individuato un sostituto nella rosa dei soggetti appartenenti all'elenco da cui

è stata operata la scelta dei commissari. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, l'Agenzia procederà all'integrazione dell'elenco con modalità trasparenti e non discriminatorie avuto comunque riguardo al superiore interesse pubblico anche con riferimento alle eventuali condizioni di particolare urgenza

4. La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a. a d. del precedente comma 1 deve essere dimostrata attraverso il possesso dei requisiti di seguito indicati:

I. per i dirigenti, funzionari o figure equivalenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016:

- a. essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall'Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b. abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- c. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d. possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi.
- e. aver svolto, nelle materie oggetto di gara, almeno 3 incarichi/compiti di ufficio, la cui pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell'Agenzia. Rientrano in ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

II. per i professionisti esercenti professioni regolamentate:

- a. iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall'Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni;
- b. rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d. regolarità degli obblighi previdenziali;
- e. possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

- f. aver svolto, nelle materie oggetto di gara, almeno 3 incarichi, la cui pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell'Agenzia. Rientrano in ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
- III. per i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:
- a. eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall'Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
 - b. eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - c. in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - d. certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
 - e. regolarità degli obblighi previdenziali;
 - f. possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - g. aver svolto, nelle materie oggetto di gara, almeno 3 incarichi, la cui pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell'Agenzia. Rientrano in ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
- IV. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate:
- a. svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall'Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni;
 - b. assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;

- c. possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - d. aver svolto, nelle materie oggetto di gara, almeno 3 incarichi, la cui pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell'Agenzia. Rientrano in ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.
5. Nel rispetto della normativa vigente, possono essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici anche i soggetti collocati in quiescenza purché in possesso dei requisiti richiesti per la relativa categoria dal presente articolo.
6. In caso di passaggio tra categorie di cui al comma 1, l'esperto per dimostrare di possedere i requisiti di comprovata competenza e professionalità previsti nei punti precedenti può cumulare i requisiti posseduti.
6. Il dipendente di amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, nonché di tutte le ulteriori cause di incompatibilità previste al "Modulo per la dichiarazione dell'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alla commissione", allegato al presente (art. 6 comma 3), e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

6. REQUISITI DEI COMPONENTI

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo.
2. I componenti delle commissioni giudicatrici non devono trovarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in nessuna delle condizioni di incompatibilità descritte al "Modulo per la dichiarazione dell'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alla commissione", allegato al presente, ivi incluse le condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
3. I commissari devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alla Commissione indicate nei riferiti commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, nonché di tutte le ulteriori cause di incompatibilità previste al "Modulo per la dichiarazione dell'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alla commissione", allegato al presente.
4. Ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di incompatibilità ed astensione.
5. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici, né esserne Segretari, i soggetti che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016 e aggiornate al

D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, con le precisazioni riportate ai successivi punti da 3.2 a 3.5.

6. I membri esterni delle commissioni giudicatrici devono produrre apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo corredata dei documenti previsti dal Modulo per la dichiarazione dei requisiti di esperienza e professionalità allegato al presente regolamento .

7. NOMINA DEI COMPONENTI

1. I componenti sono nominati dal Direttore dell’Agenzia o dal Dirigente competente mediante apposito atto da emanarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. I componenti della Commissione sono tenuti a presentare il proprio curriculum, qualora non sia già pubblicato nel sito web dell’Agenzia, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

8. DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni, in linea con quanto previamente previsto nella documentazione di gara. Nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale previsto all’art. 77 comma 10 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il compenso sarà determinato dall’Agenzia in relazione all’impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara esperita, in base a valutazioni riferite alla singola procedura e con riferimento a parametri trasparenti e non discriminatori giudicati adeguati dall’Agenzia quali le tariffe professionali di settore. Potrà essere previsto un compenso forfetario per l’intero iter della gara, ovvero un compenso per ciascuna seduta della Commissione, in questo ultimo caso l’Agenzia prevedrà un tetto massimo. Il compenso dovrà in ogni caso intendersi onnicomprensivo anche con riferimento, tra l’altro, ad eventuali rimborsi spese
2. Laddove i componenti esterni selezionati appartengano alla categoria sub a. del comma 1 dell’art. 5 - Dirigenti, funzionari o figure equivalenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 – l’Agenzia, ove ritenuto possibile e congruo anche in relazione alla complessità dell’incarico, all’impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara esperita, valuta la possibilità di concludere con l’Amministrazione di appartenenza del soggetto selezionato un accordo in base al quale lo stesso svolga l’attività di commissario gratuitamente, purché lo stesso non si estenda oltre il normale orario di servizio del dipendente stesso.
3. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione dell’Agenzia.
4. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o che svolge le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

9. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione opera secondo le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e della *lex specialis* di gara. Di regola la Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, salvo che l’Agenzia attribuisca alla stessa nella documentazione di gara ulteriori adempimenti quali a titolo esemplificativo l’ausilio al RUP nella valutazione della

congruità delle offerte tecniche. Ove l'Agenzia ritenga opportuno garantire l'unitarietà della procedura e una maggiore terzietà nella valutazione può prevedere nella documentazione di gara l'attribuzione alla Commissione dell'intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime.

2. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, ove ritenuto possibile e opportuno dall'Agenzia, ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
3. L'attività della Commissione deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della *par condicio* e della concorrenza dei partecipanti; la Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto all'Agenzia nel ruolo di stazione appaltante.
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP, sia al personale dell'Agenzia che fornirà la necessaria collaborazione.
5. Al termine del procedimento, la Commissione provvede a trasmettere il verbale di gara con relativa proposta di aggiudicazione al RUP che curerà i successivi adempimenti.

10. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Agenzia e alle Linee Guida ANAC *pro tempore* vigenti. A tal fine tutti i richiami formulati nel presente Regolamento alle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16.11.2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, devono intendersi riferite all'ultima versione di tale documento approvata dall'Autorità.

11. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Restano escluse dall'applicazione del presente regolamento le procedure per le quali la documentazione di gara sia stata pubblicata in momento antecedente alla data di cui al comma 2.

ALLEGATI:

1. MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE OSTATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE.
2. MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO E CONCESSIONE

Spett.le
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
ATERSIR

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'ordinamento vigente, ivi incluse quelle di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 (4) D.Lgs. n. 50/2016.

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
..... titolare dell'incarico di Presidente/membro (barrare) della commissione
giudicatrice nominata con determinazione n. del per
.....
..... indetta da ATERSIR con determinazione n. del, in
relazione agli obblighi previsti dall'ordinamento vigente ed in particolare dall'articolo 77, c. 9 del
D.Lgs. n. 50/2016,

DICHIARA

di non aver svolto né che svolgerà alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non ha ricoperto
cariche di pubblico amministratore nel Consiglio d'ambito e/o Consigli locali di ATERSIR
tale da non poter essere nominato commissario giudice relativamente ai contratti affidati
dalla stessa ATERSIR;

di essere consapevole che si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni,
l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1), l'articolo 51 del codice di
procedura civile (2), nonché l'articolo 42 del Codice dei contratti (3);

di non aver concorso, in qualità di membro di precedenti commissioni giudicatrici, con dolo
o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione
di atti dichiarati illegittimi;

di sottoscrivere la presente dichiarazione all'atto di accettazione dell'incarico di
Presidente/membro commissario della succitata procedura di affidamento;

di non trovarsi in una delle condizioni descritte al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. D. Lgs. n. 50/2016) (5), artt. 2, comma 3, 6 e 7;

di non trovarsi in una delle condizioni descritte al p.to 3.1 delle Linee guida ANAC n. 5
(Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e Aggiornate al D.Lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 (6).

di essere consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi qualora, in un momento successivo rispetto alla nomina o nel corso dell'attività, emerga o venga a conoscenza di una delle cause che comportino la decadenza dalla funzione di commissario ovvero di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi - ignorata al momento dell'assunzione dell'incarico - a darne notizia agli altri commissari e all'Agenzia e di immediatamente astenersi dalla relativa funzione.

Bologna, lì _____

In fede _____

(1) D. Lgs. n. 165/2001

Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

(2) Codice procedura civile (RD 28 ottobre 1940, n. 1443)

Art. 51 (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi [c.p.c. 73] :

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74, 76] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o gravi inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore [c.c. 346, 392] , amministratore di sostegno [c.c. 404] , procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [c.c. 39, 2247].

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

(3) D. Lgs. n. 50/2016

Art. 42. (Conflitto di interesse)

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

(4) D. Lgs. n. 50/2016

Art. 77 (Commissione giudicatrice) (commi 4-5-6)

(...)

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. (188)
5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

(5) D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. D. Lgs. n. 50/2016)

Art. 2 (Ambito di applicazione) (comma 3)

(...)

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

(6) Estratto - Linee guida ANAC n. 5 (Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016)

(...)

- 3.1 Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:
 - a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-ater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; del codice penale;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 opera no anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Per presa visione

Bologna, lì _____

In fede _____



**Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali
(art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003)**

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse, e saranno trattati, con modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenda Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

I dati non saranno comunicati ad alcuno.

L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Bologna, lì In fede

Spett.le
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
ATERSIR

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti di esperienza e professionalità di cui al Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione dell' Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti.

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
..... titolare dell'incarico di Presidente/membro (barrare) della commissione
giudicatrice nominata con determinazione n. del per
.....
..... indetta da ATERSIR con determinazione n. del, in
relazione ai requisiti richiesti dal Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione dell'
Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti.,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità richiesta per i componenti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura sopra indicata ed in particolare:

I. per i dirigenti, funzionari o figure equivalenti di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016:

essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall'Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;

abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;

assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;

possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

aver svolto almeno 3 incarichi/compiti di ufficio nelle materie oggetto di gara, la cui pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell'Agenzia. Rientrano in ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È

valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Si allegano

- l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni
- curriculum vitae da cui risulti chiaramente la sussistenza dei requisiti sopra elencati. (Se ritenuto opportuno è possibile presentare **anche** separata dichiarazione inerente il possesso degli specifici requisiti richiesti da **allegare al CV**)
- copia della polizza assicurativa per i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi
- copia fotostatica della carta di identità o documento equivalente

II. per i professionisti esercenti professioni regolamentate:

iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall'Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni;

rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

regolarità degli obblighi previdenziali;

possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

aver svolto almeno 3 incarichi nelle materie oggetto di gara la cui pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell'Agenzia. Rientrano in ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Si allegano

- curriculum vitae (da cui risulti chiaramente la sussistenza dei requisiti sopra elencati) Se ritenuto opportuno è possibile presentare **anche** separata dichiarazione inerente il possesso degli specifici requisiti richiesti da **allegare al CV**)
- copia della polizza assicurativa per i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi
- copia fotostatica della carta di identità o documento equivalente

III. per i professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:

eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall'Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;

eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;

certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

regolarità degli obblighi previdenziali;

possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

aver svolto almeno 3 incarichi nelle materie oggetto di gara la cui pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell'Agenzia. Rientrano in ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Si allegano

- curriculum vitae (da cui risulti chiaramente la sussistenza dei requisiti sopra elencati) Se ritenuto opportuno è possibile presentare **anche** separata dichiarazione inerente il possesso degli specifici requisiti richiesti da **allegare al CV**
- copia della polizza assicurativa per i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi
- copia fotostatica della carta di identità o documento equivalente

IV. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate:

svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità ove previsto dall'Agenzia negli atti di gara, da almeno 10 anni;

assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;

possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;

aver svolto almeno 3 incarichi nelle materie oggetto di gara la cui pertinenza rispetto alla gara in corso è valutata discrezionalmente da parte dell'Agenzia. Rientrano in ogni caso tra gli incarichi oggetto di valutazione quelli tipici dell'attività svolta, nonché l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

Si allegano

- curriculum vitae (da cui risulti chiaramente la sussistenza dei requisiti sopra elencati) Se ritenuto opportuno è possibile presentare **anche** separata dichiarazione inerente il possesso degli specifici requisiti richiesti da **allegare al CV**
- copia della polizza assicurativa per i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi
- copia fotostatica della carta di identità o documento equivalente

DICHIARA INOLTRE

di essere consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci;

di impegnarsi qualora, in un momento successivo rispetto alla nomina o nel corso dell'attività, emerga o venga a conoscenza di una causa che comporti la perdita di uno dei requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione di commissario, a darne notizia agli altri commissari e all'Agenzia e di immediatamente astenersi dalla relativa funzione;

di consentire sin d'ora alla pubblicazione integrale del CV fornito sul sito dell'Agenzia⁽¹⁾

ovvero

di consentire sin d'ora alla pubblicazione del CV fornito sul sito dell'Agenzia con eccezione dei seguenti dati dei quali si chiede l'oscurazione ove consentita dalla normativa vigente:

- _____
- _____
- _____

⁽¹⁾ In assenza di diversa specificazioni l'Agenzia procederà alla pubblicazione del CV nella versione presentata con tutti i dati in chiaro e senza procedere all'oscurazione di alcun dato.

Bologna, lì _____

In fede _____



**Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali
(art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003)**

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse, e saranno trattati, con modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo. Il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

I dati non saranno comunicati ad alcuno.

L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati e la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Bologna, lì In fede

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 31 gennaio 2018

Oggetto: Area Amministrazione. Approvazione del Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 31 gennaio 2018

Approvato e sottoscritto

IL Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 13 febbraio 2018

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna